

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2627-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in oggetto - elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa - costituisce uno strumento giuridico finalizzato a facilitare le trasmissioni transfrontaliere e la ritrasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti. Essa si pone pertanto come un significativo punto di riferimento per gli sviluppi del settore audiovisivo europeo.

Tale Convenzione è centrata soprattutto sulla regolamentazione degli aspetti culturali del fenomeno televisivo ponendosi pertanto in una relazione di complementarietà con la parallela direttiva comunitaria, che è invece principalmente orientata sugli aspetti economici e di disciplina della concorrenza.

Con l'approvazione della direttiva comunitaria 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 il quadro normativo europeo risulta completato nei suoi vari aspetti ed in particolare armonizzato per quanto concer-

ne due aree di parziale sovrapposizione che si erano create per i due strumenti e cioè la regolamentazione degli spazi pubblicitari e la proporzione del palinsesto da riservare alle produzioni europee.

Essendo stato risolto tale problema, la Convenzione può costituire un efficace punto di riferimento per gli sviluppi del settore audiovisivo ed un utile strumento per facilitare la libera circolazione dei programmi sulla base di comuni criteri e principi intesi a rafforzare il concetto dell'identità culturale europea.

Va ricordato infine che essa è aperta alla firma di altri Stati europei non membri del Consiglio d'Europa.

Per le considerazioni esposte, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica di questa Convenzione.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

20 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.